

CAMERA DEI DEPUTATI N. 348

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 febbraio 1949 (Stampato n. 195)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 febbraio 1949*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

ART. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivaluzione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'im-

posizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 del Codice civile.

ART. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento pari a dette quote da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.